

R.M. 306 del 15/02/1980

Oggetto:

Irpef. Reddito di impresa. Scuderie. Costo del cavallo da corsa.

Sintesi:

La spesa sostenuta da una scuderia per l'acquisto dei cavalli da corsa non è soggetta alla disciplina dei costi per beni ammortizzabili ma alla disciplina dei costi ad utilizzazione pluriennale di cui al terzo comma dell'art.71 del D.P.R.29 settembre 1973, n.597.

Testo:

La Delegazione all'oggetto indicata ha fatto presente che le scuderie, proprie associate, svolgono un'attività economica contemplata dall'art.2195 c.c. attraverso l'acquisto di cavalli da trotto da altre scuderie o da allevatori, al fine di partecipare alle gare, e l'eventuale riscossione di un premio in relazione al piazzamento conseguito dai cavalli stessi. Inoltre, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 40 del regolamento ENCAT (organo tecnico che sovrintende a tutta l'attività agonistica) detti cavalli possono partecipare alle corse soltanto per un determinato periodo della loro vita, che per le femmine indigene ed estere è l'età compresa fra i due ed i sette anni, mentre per i maschi ed i castroni è l'età compresa fra i due e i dieci anni.

Ciò premesso e considerata la necessità da parte delle scuderie di quantificare la parte di costo da contrapporre ai ricavi in ciascun periodo di imposta, la citata Delegazione chiede di conoscere quale debba essere la disciplina fiscale da applicare al "bene cavallo" e cioè se, come essa ritiene, possa essere considerato "bene strumentale" ammortizzabile ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, oppure se il relativo costo possa rientrare tra quelli ad utilizzazione pluriennale di cui all'art. 71, terzo c., del medesimo D.P.R. n. 597.

In merito a quanto sopra si osserva che, in considerazione proprio della loro natura, non sembra estensibile alle scorte vive quel carattere di strumentalità assunto dalla normativa fiscale del reddito d'impresa che, ove accolto, ricondurrebbe conseguentemente i costi di che trattasi nella disciplina degli ammortamenti dei beni materiali quale risulta dal richiamato art. 68 del D.P.R. n. 597.

La strumentalità fiscale è infatti intimamente connessa alla suscettibilità del bene ad essere assoggettato ad ammortamento. E che ciò non sia possibile nel caso di specie è implicitamente dimostrato dal fatto che la tabella dei coefficienti di ammortamento, che pure prevede le industrie armentizie, non prende in considerazione gli animali. Pertanto, conformemente al parere espresso da codesto Ispettorato, si ritiene possibile nel caso in esame il ricorso al concetto di costo ad utilizzazione pluriennale quale genericamente assunto dal terzo c. dell'art.71 del citato D.P.R.n.597. In tale regime la ripartizione dei costi nei singoli esercizi va operata secondo il criterio dell'utilizzazione economica del bene ed entro l'ambito temporale della sua effettiva esplicazione.

In proposito si condivide altresì il parere che attribuisce il carattere di strumentalità alle attrezzature necessarie per i cavalli (ad esempio i sulkj), rendendosi applicabile per tali beni la disciplina dell'ammortamento di cui all'art. 68 e quindi anche quella dell'ammortamento anticipato